

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 30 maggio 2013;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la segnalazione di un notaio, attivo nel distretto notarile di Verona, pervenuta in data 26 marzo 2012, e le successive integrazioni;

VISTA la propria delibera del 25 luglio 2012, con la quale è stato avviato un procedimento istruttorio, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti del Consiglio Notarile di Verona, volto ad accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 2 della legge n. 287/90;

VISTA la propria delibera del 23 gennaio 2013, con cui sono stati rigettati gli impegni presentati dal Consiglio Notarile di Verona;

VISTA la comunicazione delle risultanze istruttorie, trasmessa alle parti in data 28 marzo 2013;

SENTITI in data 7 maggio 2013 i rappresentanti del Consiglio Notarile di Verona;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

a) Il segnalante

1. Il segnalante è un notaio attivo nel distretto notarile di Verona.

b) Il Consiglio Notarile di Verona

2. Il Consiglio Notarile di Verona (di seguito, CNV) è l'organo rappresentativo del Collegio notarile distrettuale di Verona. Nel 2012 il CNV ha realizzato un fatturato complessivo pari a 204.447 euro.

3. Il Consiglio viene eletto dai notai del Collegio notarile distrettuale e gli eletti restano in carica tre anni. Ai sensi della legge 16 febbraio 1913 n. 89 “*Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili*” (di seguito anche legge notarile o L.N.), tale organismo ha, *inter alia*, il compito di vigilare sulla “*conservazione del decoro nell'esercizio della professione, e nella condotta dei notai iscritti presso il medesimo, ed alla esatta osservanza dei loro doveri*”, nonché “*sull'osservanza, da parte dei notai iscritti al Collegio, dei principi e delle norme di deontologia professionale elaborati dal Consiglio nazionale del notariato*” (artt. 93 e 93 bis).

Il CNV è costituito dai circa 66 notai aventi sede nel Distretto notarile di Verona¹.

II. L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

4. Con comunicazione pervenuta in data 26 marzo 2012, un notaio attivo presso il distretto di Verona ha segnalato il presunto comportamento anticoncorrenziale del CNV, consistente nell'invio il 30 gennaio 2012 di una circolare ai notai del distretto con la quale si comunicano le preoccupazioni

¹ Cfr. doc. 14, verbale dell'assemblea ordinaria del collegio notarile di Verona del 29 febbraio 2012.

circa gli effetti derivanti dall'entrata in vigore del D.L. n. 1/12 e, al contempo, si fornisce l'orientamento del Consiglio stesso in tema di tariffe professionali. Viene segnalata, inoltre, una delibera del 9 febbraio 2012, con cui il CNV ha deciso di richiedere ai notai del distretto informazioni utili a verificare l'esistenza di eventuali "anomalie" nei corrispettivi praticati dai notai di Verona per le proprie prestazioni professionali.

5. Con delibera del 25 luglio 2012, l'Autorità ha avviato il presente procedimento istruttorio, volto ad accertare se la condotta segnalata costituisca un'intesa ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287/90.

6. Durante il procedimento istruttorio, il CNV è stato sentito in audizione, in data 12 novembre 2012, nel corso della quale ha presentato una memoria difensiva. Alla stessa data, il CNV ha effettuato un accesso agli atti del fascicolo.

7. Con comunicazione pervenuta in data 4 dicembre 2012, il CNV ha presentato la versione preliminare di una proposta di impegni, integrata in data 11 dicembre 2012. La versione definitiva degli impegni è pervenuta in data 14 dicembre 2012.

8. Gli impegni sono stati rigettati dall'Autorità con provvedimento deliberato in data 23 gennaio 2013.

9. Con delibera del 5 marzo 2013 è stato sostituito il responsabile del procedimento.

10. In data 28 marzo 2013 è stata inviata alla Parte la lettera delle risultanze istruttorie.

11. Un'ulteriore memoria difensiva è stata presentata dal CNV in data 2 maggio 2013 mentre l'audizione finale si è tenuta il 7 maggio 2013.

III. IL QUADRO NORMATIVO

a) L'organizzazione della professione notarile

12. Secondo quanto disposto dalla legge n. 89/13, il notaio eroga prestazioni professionali relative alla produzione, cura e conservazione di documenti giuridici dotati di pubblicità e certezza; la legge individua i casi che richiedono l'intervento del notaio, prescrivendo l'obbligatorietà dell'atto pubblico. Oltre ai compiti istituzionalmente spettanti al notaio, la legge notarile attribuisce al

notaio alcune facoltà che comportano attività ulteriori, tra cui i ricorsi di volontaria giurisdizione, la formazione di inventari, il ricevimento di atti di notorietà.

13. La L.N. stabilisce il principio della territorialità della competenza notarile: a ciascun notaio è assegnata, secondo la pianta organica formata ai sensi di legge, una sede notarile coincidente con il territorio del Comune di appartenenza. Il complesso delle sedi esistenti in una circoscrizione territoriale di Tribunale costituisce il distretto notarile.

14. Ai sensi dell'art. 83 della L.N., i notai residenti in ciascun distretto notarile compongono un Collegio notarile, organo di governo di ciascun distretto, che esercita le proprie attribuzioni attraverso le adunanze, ordinarie e straordinarie. Per ogni Collegio vi è un Consiglio notarile, costituito da un numero variabile tra cinque e undici notai, eletto dai notai in esso residenti e con funzioni di vigilanza e indirizzo del Collegio stesso.

15. Più in particolare, il Consiglio notarile distrettuale, tra gli altri compiti, vigila sulla condotta dei notai e dei praticanti, anche promuovendo azioni disciplinari presso la competente Commissione Regionale di Disciplina (di seguito, anche CO.RE.DI.)², adotta pareri, si occupa della formazione del ruolo dei notai e dei praticanti del distretto e predispone il conto preventivo da sottoporre all'approvazione del Collegio. In particolare, ai sensi dell'art. 93 bis, comma 2, della legge notarile, esso può, *“al fine di controllare il regolare esercizio dell'attività notarile”*, effettuare accessi agli studi ed esaminare atti, repertori, indici, registri, libri e documenti contabili del notaio, oltre atti estratti repertoriali conservati presso gli archivi notarili distrettuali, nonché assumere informazioni presso le pubbliche amministrazioni e gli uffici pubblici.

16. A sua volta, il Consiglio notarile distrettuale elegge il Presidente, cui spetta, tra l'altro, la convocazione e la direzione delle adunanze del Consiglio, la rappresentanza del Consiglio, l'esecuzione delle ispezioni ordinarie, nonché l'iniziativa in tema di procedimento disciplinare.

17. Con riferimento alla materia disciplinare, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 249/06 il Consiglio distrettuale può deferire i notai alle Commissioni regionali di disciplina per supposti illeciti disciplinari. Ciascuna Commissione ha sede presso il Consiglio notarile distrettuale del capoluogo

² Le Commissioni regionali di disciplina sono state introdotte dal decreto legislativo 1° agosto 2006 n. 249 Norme in materia di procedimenti disciplinare a carico dei notai, in attuazione dell'art. 7, comma 1, lettera e), della legge 28 novembre 2005, n. 246, in G.U. n. 186 dell'11 agosto 2006.

della regione ed è composta da un magistrato togato che la presiede e da sei, otto o dodici notai a seconda del numero dei notai assegnati a ciascuna circoscrizione; ad essa è attribuito il compito di giudicare e sanzionare il notaio in caso di illecito disciplinare.

Il deferimento alla CO.RE.DI. è impugnabile di fronte al giudice amministrativo in quanto atto amministrativo mentre le decisioni disciplinari assunte da tale organismo sono impugnabili per vizi di legittimità di fronte alla Corte di Appello e, poi, in Cassazione.

Le sanzioni disciplinari irrogabili ai notai sono l'avvertimento, la censura, la sanzione pecuniaria, la sospensione dall'attività professionale e la destituzione.

b) Le tariffe notarili

18. Con riferimento all'ormai abrogata disciplina relativa agli onorari notarili, l'art. 74, comma 2, L.N. stabiliva che *“gli onorari, i diritti accessori e le spese dovute in rimborso al notaio sono determinati dalla tariffa annessa alla presente legge”*, contenuta nel D.M. 27 novembre 2001 *“Determinazione degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai”*, anch'esso abrogato, nella parte in cui quantifica le tariffe notarili, da ultimo, dall'art. 9, commi 1 e 5, del decreto-legge n. 1/12 come convertito in legge³.

19. In particolare, il citato D.M. prevedeva, all'art. 1, che *“è approvata la deliberazione in data 26 luglio 2001 del Consiglio nazionale del notariato, allegata al presente decreto, che stabilisce la tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai”*⁴. Inoltre, il decreto stabiliva *“onorari”*, cioè compensi gradualmente (determinati in base al valore dell'atto, secondo scaglioni predeterminati)⁵ o fissi⁶ che erano soggetti ad annotazione nel repertorio di ciascun notaio.

20. L'art. 147, lettera c), della legge notarile - non modificato sostanzialmente,

³ Si ricorda che l'art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 1/2012 ha abrogato *“le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico”*.

⁴ La procedura di ratifica della tariffa notarile era prevista nella legge 5 marzo 1973 n. 41, secondo cui le tariffe *“sono stabilite con deliberazione del Consiglio nazionale del notariato, approvata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia”*.

⁵ Così, per esempio, per la redazione di atti pubblici l'onorario graduale era di euro 37 per atti di valore fino a euro 465; di euro 46 per atti di valore fino a euro 930; di euro 65 per atti di valore fino a euro 1860, e via crescendo.

⁶ Così, per esempio, ai sensi dell'art. 9, comma 2 era dovuto al notaio l'onorario di euro 10 per *“la copia, estratto, o certificato di libri di commercio, di altri registri o di documenti”*.

rispetto alla versione previgente, dall'art. 30 del Decreto Legislativo 1 agosto 2006 n. 249/2006⁷ - disponeva che il notaio che *“fa illecita concorrenza ad altro notaio, con riduzioni di onorari, diritti o compensi”* fosse punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione.

21. In parziale applicazione dei principi concorrenziali sanciti a livello comunitario e nazionale in materia di servizi professionali, l'art. 2, comma 1, lettera *a*), e comma 3 del decreto legge n. 223/06, convertito nella legge n. 248/06, la cd. “riforma Bersani”, ha introdotto, a livello normativo, la prima liberalizzazione dei servizi professionali, prevedendo, tra l'altro, il principio della libera determinazione dei compensi professionali mediante la previsione della derogabilità delle tariffe fisse e minime previste per le prestazioni di tutti i servizi professionali e intellettuali.

In particolare, la norma citata ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano *“l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti [...]”*, sancendo inoltre la nullità delle disposizioni deontologiche che imponevano la obbligatorietà di tariffe fisse e minime a decorrere dal 1° gennaio 2007.

22. L'applicabilità della “riforma Bersani” ai notai è stata recentemente riconosciuta anche dalla Corte di Cassazione, la quale ha affermato che *“non è condivisibile l'assunto secondo cui l'inderogabilità della tariffa dei notai sarebbe stata ripristinata ad opera del Decreto Legislativo. n. 249 del 2006, art. 30, il quale, nel riformulare l'art. 147 della legge notarile con l'espressa previsione della punibilità del notaio che “fa illecita concorrenza ad altro notaio, con riduzioni di onorari, diritti o compensi”, è contenuto in un atto avente forza di legge entrato in vigore successivamente tanto al D.L. n. 223 del*

⁷ La versione precedente dell'art. 147 prevedeva infatti che *“Il notaio che in qualunque modo comprometta con la sua condotta nella vita pubblica e privata la sua dignità e reputazione e il decoro e prestigio della classe notarile, o con riduzioni degli onorari e diritti accessori faccia ai colleghi illecita concorrenza, è punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno, e nei casi più gravi con la destituzione”*. Le modifiche introdotte dall'art 30 del D. Lgs. 1° agosto 2006 n. 249/06 hanno riformulato la disposizione come segue: *“1. È punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione, il notaio che pone in essere una delle seguenti condotte: a) compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile; b) viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato; c) fa illecita concorrenza ad altro notaio, con riduzioni di onorari, diritti o compensi, ovvero servendosi dell'opera di procuratori di clienti, di richiami o di pubblicità non consentiti dalle norme deontologiche, o di qualunque altro mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe notarile”*.

2006, quanto alla legge di conversione n. 248 del 2006”⁸. Per di più, avendo la riforma Bersani una valenza di sistema e di riforma economico-sociale, con l'esplicito obiettivo di assoggettare tutte le professioni ai principi di tutela della concorrenza, la Corte di Cassazione ha affermato che essa prevale sulle anteriori discipline professionali di settore quale quella prevista dall'art. 147 L.N, determinando l'irrilevanza disciplinare della mera adozione da parte del notaio di comportamenti di prezzo indipendenti sul mercato⁹.

23. Peraltro, si ricorda che, in merito all'applicabilità del citato decreto legge n. 223/06 alle tariffe dei servizi notarili, era precedentemente intervenuta anche l'Autorità sia con il parere AS539- *Applicabilità della riforma Bersani in materia di determinazione degli onorari per i servizi professionali resi dai notai* del 7 maggio 2009, reso ai sensi dell'art. 22 della legge n. 287/90¹⁰, sia con l'*Indagine conoscitiva riguardante il settore degli ordini professionali* (IC34) conclusa il 15 gennaio 2009¹¹. In tali precedenti è stato affermato che l'entrata in vigore (il 26 agosto 2006) del Decreto Legislativo n. 249/06 recante "*Norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai, in attuazione dell'articolo 7, comma 1, lettera e), della L. 28 novembre 2005, n. 246*" - che ha sostituito, tramite l'articolo 30, l'articolo 147 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 - non vale ad escludere l'applicabilità ai notai della riforma Bersani. La richiesta di compensi per l'erogazione dei servizi professionali che si discostino dai minimi tariffari "*è in linea con l'ordinamento vigente che ammette oggi la loro derogabilità e con i principi comunitari e nazionali a tutela della concorrenza in materia di determinazione dei prezzi di vendita*".¹²

24. Il processo di liberalizzazione è proseguito con l'intervento del decreto legge n. 138/11 che, all'art. 3, comma 8, rubricato "*Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche*", ha eliminato "*le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall'ordinamento vigente*", precisando al comma 9, lettera h) del citato art. 3, che tra le abolite restrizioni rientra anche "*l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante*

⁸ Cass. Civ., Sez. II, 14 febbraio 2013 n.3715.

⁹ Cass. Civ., Sez. II, 14 febbraio 2013, n. 3715.

¹⁰ Il parere AS5389, reso all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Udine, è pubblicato in Boll. n. 22/2009.

¹¹ AGCM, Indagine Conoscitiva sul settore degli ordini professionali (IC34), in Boll. 9/2009.

¹² AGCM, Parere AS539 citato.

l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale”.

25. Da ultimo, l'articolo 9 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e recante le “*Disposizioni sulle professioni regolamentate*”, al comma 1, ha abrogato le “*tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico*” e delle “*disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista rinviano alle tariffe di cui al comma 1*” (comma 5). Devono di conseguenza ritenersi abrogate tutte le previsioni della Legge Notarile che fanno riferimento alle tariffe, nonché le normative di attuazione (quale, per esempio, il citato D.M. 27 novembre 2001) e le norme deontologiche contrastanti con le suddette disposizioni normative.

26. Il comma 3 dello stesso articolo 9 prevedeva, inoltre, nella sua versione originale, che “*la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista*”. Tale disposizione è stata poi inclusa, in sede di conversione, nel comma 4, il quale prevede che “*la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi*”. La nuova formulazione della disposizione non configura più come illecito disciplinare l'inottemperanza alle predette previsioni.

IV. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

27. Oggetto di valutazione nel presente provvedimento sono: la segnalata circolare del 30 gennaio 2012 inviata dal Presidente del CNV ai notai del Collegio di Verona; la segnalata delibera del 9 febbraio 2012, con cui il Consiglio decide di richiedere ai notai informazioni finalizzate a verificare eventuali ‘anomalie’ di prezzo; due lettere inviate il 13 e il 20 febbraio 2012 dal CNV ai notai con cui richiede le suddette informazioni; i tariffari diffusi sul sito *internet* del CNV anche successivamente all'abrogazione delle tariffe professionali per opera del D.L. n. 1/12, comprese quelle notarili.

28. Con la circolare del 30 gennaio 2012, il Presidente del CNV, nel prendere atto dell'entrata in vigore del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, e della sua imminente conversione in legge, comunica ai notai del distretto la preoccupazione del Consiglio sulla nuova disciplina, considerata espressione di una *“ideologia liberista che propone la destrutturazione dell'ordinamento [e] che agita il totem del controllo ex post come pietra di volta dell'ordine economico e giuridico (...). Noi notai, che troviamo respiro vitale nel controllo ex ante, non possiamo fingere di essere compatibili con la visione liberista e di non esserne pesantemente intaccati.”*¹³

Nella circolare, si chiede ai notai *“... di versare regolarmente la tassa di archivio e i contributi alla cassa nazionale (...) sempreché sia vero che detto articolo [l'art. 9 del decreto] abroghi anche la tariffa notarile, posto che quella del notaio non è solamente (...) ‘una professione regolamentata nel sistema ordinistico’. (...) E' cruciale affermare che la dimensione professionale è soltanto una modalità di esercizio della funzione notarile. Noi non siamo assimilabili agli altri professionisti ...”*.

Nella circolare si evidenzia, inoltre, come a nessuno possa sfuggire che, in ogni caso, *“la misura del compenso ...deve essere adeguata all'importanza dell'opera. Ciò implica che la previsione dell'art. 147 della L.n., ove è sanzionata l'illecita concorrenza mediante riduzione di onorari, diritti o compensi, conserva in ogni caso tutto il suo vigore. Se qualcuno fra noi, a seguito del decreto suddetto, per avventura si accingesse a celebrare le ultime crapule della quantità prima dell'affondamento definitivo, svilendo la qualità e l'importanza dell'opera notarile che sorregge anche l'atto più modesto, ebbene costui sappia che il Consiglio – compatto ed unanime – intende a sua volta celebrare lo spirito della fine con un'interpretazione adeguatamente difensiva ed emergenziale delle norme che regolano l'attività del notaio. Se non fossi chiaro, lo sarò di più alla prima occasione di comunicazione diretta”* (enfasi aggiunta).

29. A tale circolare fa seguito una riunione del CNV, in data 9 febbraio 2012, nel corso della quale si discute del punto *“Disposizioni del D.L. 1/2012 rilevanti per il notariato. Esame, azioni e controllo”*. Come risulta dal verbale di tale riunione, allegato alla segnalazione, il Consiglio *“preso atto dell'uniformità di vedute in materia da parte di questo Consiglio, nonché dell'unanime volontà di*

¹³ Cfr. doc. 1.

scoraggiare e reprimere gli eventuali comportamenti di scorretta concorrenza tra colleghi a seguito della soppressione della Tariffa, ... delibera di procedere intanto con la richiesta a tutti i colleghi degli estratti repertoriali degli ultimi sei mesi e delle dichiarazioni IVA relative agli anni 2008, 2009, 2012, sulla base delle cui risultanze si procederà poi a degli incontri con i singoli colleghi affinché relazionino il Consiglio sulle anomalie ivi rilevate”¹⁴ (enfasi aggiunta).

30. Successivamente, il CNV invia due lettere, nelle date del 13 e 20 febbraio 2012, con le quali chiede ai notai di Verona di produrre, rispettivamente, “copia del repertorio dei mesi da luglio a dicembre 2011” e “copia delle dichiarazioni IVA relative agli anni 2008-2009-2010”, nonché “copia del quadro RE di UNICO” relativo agli stessi anni¹⁵.

31. Da rilevazioni del sito internet del CNV www.consigionotarileverona.it, effettuate d’ufficio il 12 aprile 2012, risulta presente una pagina, alla quale si accede dal link “Tariffe e parcelle”, dove sono pubblicate, tra l’altro, due tabelle relative ad operazioni di compravendita immobiliare che “riportano di massima i compensi dovuti al notaio per gli atti di trasferimento immobiliare e di mutuo. Gli importi indicati rappresentano la somma degli onorari, dei diritti e dei compensi previsti dalle diverse voci della tariffa vigente approvata con decreto ministeriale”¹⁶.

In particolare, la prima tabella illustra il compenso minimo e massimo del notaio per le operazioni di trasferimento immobiliare in corrispondenza delle diverse fasce di valore di un immobile¹⁷ e la seconda tabella riporta i medesimi dati per le operazioni di compravendita immobiliare con mutuo¹⁸. Nel testo è indicato che i dati delle tabelle sono stati quantificati “con riferimento alla prassi più ricorrente”¹⁹. Il testo prosegue informando che “l’importo del

¹⁴ Cfr. doc. 1.

¹⁵ Cfr. doc. 6.

¹⁶ Cfr. doc. 5.

¹⁷ In particolare, nella prima tabella, che si riferisce ai soli trasferimenti di immobili, vengono considerate sette fasce di prezzo degli immobili, variabili da un minimo di 93 mila euro (a cui corrisponde un compenso minimo per il notaio di 1.681,30 euro e un compenso massimo di 2.428,80 euro) ad una massimo di 465 mila euro (a cui corrisponde un compenso minimo per il notaio di 2.478,25 euro e un compenso massimo di 3.378,65 euro).

¹⁸ Nel caso di compravendita con mutuo bancario, sono considerate dieci fasce di valore dell’ipoteca, variabili da un minimo di 93 mila euro (a cui corrisponde un compenso minimo per il notaio di 1.349 euro e un compenso massimo di 1.721 euro) ad una massimo di 1.162 mila euro (a cui corrisponde un compenso minimo per il notaio di 2.453 euro e un compenso massimo di 3.338,65 euro).

¹⁹ In particolare, viene fatto riferimento alle seguenti voci:

- a) una vendita avente ad oggetto uno o più immobili siti in un solo Comune, appartenenti ad un solo proprietario;
- b) una indagine storica ipotecaria e catastale che richieda il consueto impegno di tempo e di risorse organizzative, nonché una sola trascrizione e una sola voltura;

compenso del notaio potrà variare nei diversi casi, ma sarà comunque compreso tra il minimo e il massimo previsti dalla tariffa ministeriale vigente, tenuto conto dei criteri di massima deliberati dai Consigli Notarili Distrettuali”, precisando altresì che “Le tabelle pubblicate non indicano tali importi minimi e massimi in termini assoluti, ma l’ammontare spettante al notaio per l’atto relativo al caso ipotizzato”.

32. Secondo quanto comunicato dal CNV, il descritto *link* di rinvio alle tariffe è stato rimosso dal sito *internet* www.consiglionotarileverona.it il 26 settembre 2012²⁰.

33. Sempre secondo quanto comunicato dal Consiglio, dando seguito agli impegni presentati, in data 18 marzo 2013 è stato inserito sul sito www.consiglionotarileverona.it un comunicato che informa dell’avvenuta abrogazione delle tariffe professionali e che *“il regime attualmente vigente dei compensi per le prestazioni notarili è fondato sul principio della libera contrattazione e dell’inesistenza di una tariffa”*, nonché riporta il testo del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 recante *“Disposizioni sulle professioni regolamentate”*. In pari data, il Consiglio ha inviato ai notai del distretto una lettera di analogo contenuto²¹.

V. LE ARGOMENTAZIONI DEL CNV

a) Esistenza di una copertura normativa

34. Nell’audizione e nelle memorie presentate, il CNV sostiene di avere agito in conformità al quadro normativo vigente all’epoca delle condotte contestate, essendo infatti ancora in vigore l’art. 147, comma 1, lettera c della L.N. – novellato dall’art. 30 della legge n. 249/06 - che imponeva al Consiglio, *“nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, di osservare i precetti in tale disposizione contenuti, ... [poiché permanevano] in capo ai Consigli notarili, non solo dei poteri necessari per provvedere in relazione alle fattispecie*

c) il rilascio di quattro copie ciascuna delle quali con otto facciate;

d) l’esame delle problematiche giuridiche, fiscali e urbanistiche più ricorrenti;

e) il ricevimento dell’atto in studio o comunque senza spese di spostamento.

²⁰ Cfr. doc. 13.

²¹ Cfr. doc. 23.

contemplate dalla legge, ma anche l'obbligo di esercitare detti poteri ..."²².

35. Ad avviso del CNV, la vigenza della suddetta normativa sarebbe stata confermata dalla stessa Autorità, avendone suggerito l'espressa abrogazione con la segnalazione al Parlamento del 2 ottobre 2012.

36. Nella propria memoria del 2 maggio 2013, il Consiglio rileva, inoltre, come *"al tempo dell'adozione degli atti oggetto del presente procedimento, era in vigore il D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 il quale, dopo avere individuato, quale criterio fondamentale e determinante del compenso della prestazione professionale, la sua adeguatezza all'importanza dell'opera [art. 9, comma 3] aveva sancito che l'inottemperanza di quanto disposto nel ridetto comma 3 dell'art. 9 costituisse illecito disciplinare"*²³. Pertanto, la vigenza di tale disposizione, abrogata solo con la legge di conversione n. 27/2012 confermerebbe, secondo il CNV, la piena conformità alla legge del comportamento contestatogli.

37. Il CNV rileva, altresì, che la sentenza della Corte di Cassazione n. 3715/2013, più volte citata nella lettera delle risultanze istruttorie, sarebbe inutilizzabile *"per sindacare 'ora per allora' la legittimità degli atti controversi"*. Fino al recente intervento della Suprema Corte, sostiene la Parte, l'art. 147, comma 1, lettera c della legge notarile *"non poteva che essere interpretato nel senso della rilevanza disciplinare dell'inosservanza delle tariffe. In tale situazione ... non si vede come si possa opporre allo stesso Consiglio le statuizioni rese nel 2013 dalla Corte di Cassazione, ovvero invocarne l'applicazione in relazione ad atti ... adottati in un diverso contesto normativo, connotato oltretutto, come la stessa sentenza n. 3715/13 non ha mancato di ricordare, da un orientamento giurisprudenziale del tutto opposto a quello inaugurato"*²⁴.

38. Peraltro, ad avviso del CNV, la *"intervenuta liberalizzazione tariffaria non elimina la necessità di sottoporre ad adeguata verifica e, se del caso, di reprimere, anche al fine di tutelare la concorrenza, i comportamenti economicamente anomali dei soggetti operanti in un determinato mercato. Proprio la palese ed 'anomala' inadeguatezza del compenso, infatti, può costituire indice sintomatico di insufficiente qualità del servizio"*²⁵. In tale

²² ²² Cfr. memoria del 2 maggio 2013, pag. 2.

²³ Cfr. memoria del 2 maggio 2013, pag. 3.

²⁴ Cfr. memoria del 2 maggio 2013, pag. 4.

²⁵ Cfr. memoria del 2 maggio 2013, pag. 6 e segg.

prospettiva, secondo il CNV, la soppressione delle tariffe obbligatorie non elimina, *“ma al contrario rafforza l’esigenza di una vigilanza costante dei Consigli notarili finalizzata a prevenire e sanzionare i comportamenti degli iscritti che, dietro il ‘paravento’ della liberalizzazione tariffaria, mascherino pratiche di scorretta concorrenza ricadenti nell’ambito di applicazione dell’art. 147 ...”*.

b) La natura dell’attività notarile e degli atti contestati

39. Nelle memorie presentate, il Consiglio ricorda che i notai svolgono servizi di interesse economico generale e, pertanto, i loro comportamenti sono da sottoporre alle norme *antitrust* *“nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata.*

In ragione di ciò, ritiene che possa trovare applicazione l’esenzione di cui all’art. 8, comma 2, della legge n. 287/90.

40. Riguardo alla natura degli atti contestati, il Consiglio, nella memoria del 2 maggio 2013 e nell’audizione finale, rileva che la lettera del Presidente del CNV non può essere considerata *“una circolare in senso tecnico, in quanto il Presidente non è in posizione di supremazia gerarchica rispetto ai notai del Collegio e non può impartire loro alcuna istruzione”*. Si tratterebbe di una *“comunicazione politica”* ove si commenta un testo legislativo e si *“esercita il diritto di avere ed esprimere opinioni, cosa che nessuno vorrà contestare o considerare lesivo del regime legale della concorrenza”*. Nella lettera sono peraltro richiamate *“nozioni pienamente ricavabili dalle norme vigenti in ambito notarile: l’adeguatezza del compenso all’importanza dell’opera; ... la sussistenza della fattispecie di illecita concorrenza mediante riduzione di onorario”*. Del resto, fa notare il CNV, al tempo in cui fu scritta la lettera era in vigore il D.L. n. 1/12, il cui testo era diverso dal quello della legge di conversione. Pertanto, nella lettera *“non di altro ci si occupa se non di corretta esecuzione della prestazione professionale nel suo complesso, secondo parametri qualitativi”*.

41. Quanto alla delibera, questa è stata adottata nel corso di una riunione nella quale si esprimeva *“l’avviso di puntare sul controllo della qualità della prestazione, in conformità alle vigenti prescrizioni della legge notarile”*. In sostanza si sarebbe deliberato di esercitare, *“nel doveroso disimpegno della*

funzioni di vigilanza previste dalla legge”, un controllo documentale sugli estratti repertoriali e sulle dichiarazioni IVA dei notai del distretto, al fine di verificare, in contraddittorio con i notai stessi, “*comportamenti economicamente anomali*” in applicazione dell’art. 147 della legge notarile. Anche tale delibera, pertanto, è stata adottata “*in applicazione di norme che la stessa Autorità considerava – ancora nell’ottobre 2012 – vigenti*”.

42. Infine, le tabelle rinvenute sul sito *internet* del Consiglio notarile non sarebbero state preordinate a mantenere in vigore le tariffe dopo l’abrogazione della loro obbligatorietà, ma “*unicamente a svolgere una funzione informativa, agevolando i consumatori nella preventiva individuazione dei costi esemplificativi e di massima delle compravendite immobiliari*”.

43. Il CNV contesta altresì quanto sostenuto nella lettera delle risultanze istruttorie, circa l’esistenza di un’unica strategia finalizzata ad indurre i notai a limitare le proprie politiche di prezzo, in quanto tale ricostruzione non rifletterebbe i fatti e gli atti istruttori. Infatti, non esisterebbe alcuna “*connessione tra la delibera consiliare del 9 febbraio 2012 e la precedente lettera del Presidente*”. Quanto alla pagina presente sul sito *internet* del Consiglio notarile contenente i tariffari, questa sarebbe stata inserita in tempi assai risalenti, rispetto ai due suddetti documenti, e sarebbe stata dimenticata.

44. Le argomentazioni difensive portate dal CNV renderebbero evidente, a suo avviso, l’insussistenza della contestata violazione dell’art.2, comma 2, della legge n. 287/90.

c) Gravità e durata

45. In ogni caso, il Consiglio formula difese anche in merito alla gravità e alla durata. In particolare, il CNV, prendendo a raffronto il provvedimento deliberato dall’Autorità nei confronti del Consiglio Notarile di Lucca, ritiene che la vicenda ivi valutata presenti diversità rispetto al caso di specie tali da giustificare “*un esito totalmente diverso, nell’an e nel quantum*”. Al riguardo, la Parte rileva che, sotto il profilo oggettivo, gli atti ora oggetto di valutazione non hanno “*natura tariffaria ... né esprimono alcun contenuto limitativo della libera iniziativa professionale dei notai del distretto, avendo invece finalità ... di fornire al Consiglio competente, ai fini dell’esercizio dell’eventuale potere disciplinare, ... un’informazione completa sull’andamento della professione*

nell'ambito del distretto"²⁶. Solo a seguito dell'accertamento di “*comprovati sintomi di anomalia (non giustificati dal successivo contraddittorio con il Consiglio dell'interessato), il potere disciplinare sarebbe stato esercitabile*” dal CNV. Tuttavia, la delibera non sarebbe stata seguita da ulteriori iniziative disciplinari.

Sotto il profilo soggettivo, nel caso di specie non si delinea alcuno degli elementi valorizzati dall'Autorità nel caso di Lucca e la condotta del CNV è sempre stata improntata alla massima collaborazione e lealtà istituzionale.

46. Infine, con riferimento alla durata, il CNV sottolinea come il link con le tariffe sia stato rimosso il 26 settembre 2012, che il Presidente del Consiglio in data 18 marzo 2013 ha inviato a tutti i notai del distretto una lettera nella quale, in esecuzione di apposita delibera consiliare ha dato spontanea esecuzione agli impegni presentati e rigettati dall'Autorità, che la delibera del 9 febbraio 2012 ha esaurito i propri effetti con l'acquisizione dei documenti richiesti. Pertanto, la condotta avrebbe avuto durata di pochi mesi e non di tre anni come nel caso di Lucca.

VI. VALUTAZIONI

a) Il mercato rilevante

47. La circolare del 30 gennaio 2012 e le due lettere del 13 e 20 febbraio 2012 inviate dal Presidente del CNV ai notai del Collegio di Verona, nonché la delibera del CNV del 9 febbraio 2012 e il tariffario pubblicato sul sito *internet www.consiglionotarileverona.it* dispongono misure in materia di tariffe per le prestazioni dei servizi resi dai notai operanti nel distretto di Verona. Pertanto, nel caso di specie il mercato del prodotto è quello relativo all'erogazione dei servizi notarili.

48. Poiché i notai appartenenti a tale distretto sono attivi prevalentemente nell'ambito territoriale in cui è loro consentito di esercitare la professione dalla normativa in vigore²⁷, si può ritenere che il mercato sopra individuato abbia una

²⁶ Cfr. memoria del 2 maggio 2013, pag. 15.

²⁷ Si osserva al proposito che, per effetto del l'art. 12 del D.L. 24 gennaio 2012, n.1, è ora consentito al notaio di “*recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio del distretto della Corte d'Appello in cui trovasi la sua sede notarile*”. Nella precedente versione della legge notarile, la libertà del notaio di recarsi al di fuori della propria sede era limitata al “*territorio del distretto*” (e non a quello, più ampio, della Corte d'Appello) e soltanto

dimensione geografica coincidente con il territorio del distretto notarile di Verona.

Dal punto di vista della domanda, infatti, benché sia teoricamente possibile per un cliente rivolgersi ad un notaio operante in altri distretti, di fatto il bacino di utenza di un professionista è normalmente circoscritto al distretto presso cui ha la propria sede, in considerazione, principalmente, dei costi connessi alla ricerca di un notaio al di fuori di tale area geografica (quantomeno in termini di tempo).

49. Si deve in ogni caso rilevare che, negli accertamenti relativi alle intese, la definizione del mercato rilevante è essenzialmente volta a individuare le caratteristiche del contesto economico e del quadro giuridico di riferimento in cui si colloca l'intesa.

b) L' applicabilità dell'art. 2, comma 1, della legge n. 287/90

Assoggettabilità dell'attività notarile alla legge antitrust

50. Conformemente alla giurisprudenza comunitaria e nazionale sulla natura di impresa dei professionisti, i notai, in quanto prestano stabilmente a titolo oneroso e in forma indipendente i propri servizi professionali, svolgono attività economica ai sensi dei principi *antitrust*²⁸. Si ricorda infatti che la nozione di impresa ai fini dell'applicazione delle norme in materia di concorrenza è una nozione oggettiva che prescinde dallo *status* giuridico, dalle modalità di organizzazione e di finanziamento del soggetto²⁹. La giurisprudenza adotta infatti un'interpretazione funzionale della nozione di impresa, in base alla quale è impresa qualsiasi soggetto che eserciti un'attività economica, ossia un'attività consistente nell'offrire beni e servizi sul mercato³⁰.

51. Si deve altresì ricordare che per consolidata giurisprudenza comunitaria le prestazioni notarili non si sottraggono all'applicazione del diritto della concorrenza: irrilevante è, a tal proposito, il fatto che i notai agiscano

ove la sua presenza fosse stata richiesta. Tuttavia, tale modifica normativa non sembra alterare sostanzialmente l'ambito di operatività del notaio, la cui attività resta in gran parte concentrata all'interno del distretto.

²⁸ Cfr. Causa C-41/90, *Hofner and Elser v. Macroton GmbH*, [1991] ECR I-1979; Causa C-309/99 *Wouters v. Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten* [2002] ECR I-1577; sentenza TAR Lazio n. 1757 del 25 febbraio 2011, *Consiglio Nazionale dei Geologi*. Cfr. da ultimo Cass. Civ. Sez. II, Sent. n. 3715 del 14 febbraio 2013.

²⁹ Cfr. *ex multis* Corte di Giustizia, 23 aprile 1991, causa C-41/90, *Höfner and Elser v Macrotron GmbH*; TAR Lazio, Sez. I, 25 febbraio 2011, sent. n. 1757, *Consiglio Nazionale Geologi c. AGCM (Geologi)*.

³⁰ Cfr. *ex multis* Corte di Giustizia, 18 giugno 1998, causa C-35/96, *Commissione v. Italia*; 19 febbraio 2002, causa C-309/99 *Wouters e altri v. Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten*, TAR Lazio, Sez. I, sent. 1757/2011, *Geologi*, cit.

perseguendo un obiettivo di interesse generale, giacché, come recentemente sottolineato dalla Corte di Giustizia³¹, tale caratteristica non è unicamente prerogativa della professione notarile, ma è propria di numerose attività svolte nell'ambito di diverse professioni regolamentate. Inoltre, si rileva che, tranne i casi in cui il notaio è designato dal giudice, ciascun utente ha la possibilità di scegliere liberamente il proprio notaio, in funzione della qualità dei servizi forniti e delle capacità di ciascun professionista. I notai, peraltro, sono direttamente e personalmente responsabili, nei confronti dei loro clienti, dei danni risultanti da qualsiasi errore commesso nell'esercizio delle loro attività, ai sensi della normativa *antitrust*.

Ne consegue che i notai esercitano un'attività economica in condizioni di concorrenza e, pertanto, possono essere qualificati come imprese.

52. Alla luce di quanto sopra rappresentato, le prestazioni notarili non possono neppure essere ricondotte all'ambito di applicazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 287/90, secondo il quale le norme della medesima legge n. 287/90 *“non si applicano alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano servizi di interesse economico generale ... per tutto quanto connesso all'adempimento degli specifici compiti loro affidati”*. Al riguardo, anche la Corte di Cassazione ha di recente affermato che *“l'attività del notaio si inquadra a pieno titolo nel genus del lavoro autonomo e, precisamente, nell'esercizio delle professioni intellettuali ”*³². Sempre la Cassazione, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia, ha poi sottolineato come *“... i notai, ‘nei limiti delle loro rispettive competenze territoriali’, esercitano la loro professione ‘in condizioni di concorrenza’ ; e la circostanza che le attività notarili perseguano obiettivi di interesse generale ... non è sufficiente a far considerare quelle attività come una forma di “partecipazione diretta e specifica all'esercizio dei pubblici poteri”* (enfasi aggiunta) che le possa sottrarre dall'applicazione delle norma a

³¹ Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, del 24 maggio 2011 nella causa C-47/08 Commissione c. Belgio e altri. In questo caso, la Corte ha escluso l'applicabilità *tout court* della deroga di cui all'art. 45, comma I del trattato CE - che esonera dall'applicazione delle disposizioni in tema di libertà di stabilimento le attività che partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri - alla professione notarile. Ai fini del presente procedimento, rileva quanto affermato al paragrafo 118, laddove la Corte chiarisce che *“nei limiti delle loro rispettive competenze territoriali, i notai esercitano la loro professione ... in condizioni di concorrenza, circostanza che non è caratteristica dell'esercizio dei pubblici poteri”*. La posizione della Commissione Europea in merito alla soggezione dei notai alle norme sulla concorrenza risulta ribadita anche nella Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali del 9 febbraio 2004, laddove vengono invitati gli Stati Membri ad avviare un'attività di advocacy presso gli ordini professionali più importanti, tra cui i notai.

³² Corte di Giustizia, Grande Sezione, causa C-50/08.

tutela della concorrenza³³.

53. I Consigli notarili distrettuali, pertanto, in quanto enti rappresentativi di imprese che offrono sul mercato in modo indipendente e stabile i propri servizi professionali, sono associazioni di imprese ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 287/90. Ciò anche in ragione *“dell’indubbia e ragionevolmente rinvenibile influenza esercitata dagli ordini sui comportamenti, anche a contenuto economico, degli associati, in quanto esercitata da soggetti titolari di rilevanti poteri di rappresentanza istituzionale della categoria e gestione, anche sotto il profilo disciplinare, avuto riguardo all’applicazione e all’osservanza delle norme deontologiche”*³⁴.

La natura degli atti contestati

54. Con riguardo alla natura della circolare del 30 gennaio 2012, il CNV ha sostenuto che non sarebbe una deliberazione di un’associazione di imprese, ma una *“comunicazione politica”* di commento di un testo legislativo, la quale non disponeva alcun tipo di previsione. Tale obiezione non può essere accolta. Secondo il consolidato orientamento nazionale e comunitario, infatti, nell’ambito delle deliberazioni di associazione d’impresa va compresa qualsiasi decisione, anche non vincolante, assunta da un organismo o da un ente associativo, con lo scopo di influenzare le condotte commerciali delle associate, alterando il gioco della concorrenza³⁵.

55. Nel caso di specie, si rileva come la circolare in questione sia stata inviata dal Presidente del CNV - in rappresentanza del Consiglio stesso e su carta intestata del CNV - con l’intento di comunicare ai notai del distretto sia le preoccupazioni sul cambiamento normativo in atto, sia per ricordare il permanere della funzione di vigilanza nei confronti di coloro che pongano in essere *“illecita concorrenza”* mediante la riduzione dei propri compensi, vale a dire nei confronti dei notai che praticano strategie di prezzo autonome, considerate passibili di sanzioni disciplinari. Tale intento, del resto, si evince chiaramente da quanto sostenuto dallo stesso Presidente del Consiglio nella memoria finale e nell’audizione del 2 maggio 2013 (par. 39). La circolare è

³³ Cfr. Cass. Civ. Sez. II, Sent. n. 3715 e Sent. n. 9358, citate.

³⁴ TAR Lazio, Sez. I, sent. 1757/2011, *Geologi*.

³⁵ Cfr. AGCM, 26 novembre 1008, *Consigli Nazionali dei Ragionieri e Commercialisti*, Boll. n. 48/98 e sul caso TAR Lazio, I, 28 gennaio 2000, n. 466; Cfr. anche AGCM, 2 luglio 1993, *Ania*, Boll. n. 15/93.

quindi idonea ad incidere sui comportamenti concorrenziali degli iscritti.

56. Va rigettato anche quanto sostenuto dal CNV in merito alla natura della delibera del 9 febbraio 2012, secondo cui si tratterebbe di una mera richiesta documentale non finalizzata a limitare la libertà di prezzo dei notai ma preordinata ad esercitare il controllo sulla qualità delle prestazioni notarili. In realtà, dal tenore letterale della delibera emerge con chiarezza che la richiesta di informazioni deliberata dal CNB era finalizzata a verificare eventuali anomalie di prezzo con l'obiettivo di *“di scoraggiare e reprimere gli eventuali comportamenti di scorretta concorrenza tra colleghi a seguito della soppressione della Tariffa”*. Tale finalità è ancora più evidente se la delibera si legge contestualmente alla circolare del 30 gennaio 2012, di cui rappresenta la concreta attuazione, laddove comunica ai notai che *“il Consiglio sta valutando le modalità di attuazione dei nuovi obblighi di trasparenza circa i compensi professionali ...”*. Pertanto, gli atti in questione sono idonei ad influenzare le condotte commerciali delle associate, alterando il gioco della concorrenza.

57. Alla luce di quanto sopra riportato, la circolare del 30 gennaio 2012 inviata dal Presidente del CNV ai notai del Collegio di Verona, la delibera del CNV del 9 febbraio 2012 e le due lettere del 13 e 20 febbraio 2012, nonché il tariffario pubblicato sul sito *internet* del CNV, in quanto espressioni della volontà collettiva di un ente rappresentativo di imprese che forniscono prestazioni professionali, costituiscono deliberazioni di un'associazione di impresa e sono qualificabili come un'unica intesa, ai sensi della normativa *antitrust*.

58. Contrariamente a quanto sostenuto dal CNV, tali atti sono logicamente e coerentemente connessi, in quanto nel loro insieme fanno parte di un'unica strategia finalizzata, come sarà illustrato nei successivi paragrafi, a conseguire l'obiettivo di limitare la possibilità per i notai di adottare autonome politiche di prezzo anche nel periodo successivo all'entrata in vigore del D.L. n. 1/12.

c) L'imputabilità della condotta contestata al CNV

59. La nozione di intesa di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 287/90, sotto il profilo dell'imputabilità, presuppone un sufficiente grado di autonomia delle imprese che la pongono in essere. A questo riguardo, la Parte ha sostenuto la non imputabilità della condotta oggetto di valutazione in considerazione dell'esistenza di una copertura normativa, dovuta alla vigenza dell'art. 147 della L.N., non essendo applicabile alla professione notarile la “riforma Bersani”,

nonché in ragione di quanto previsto dall'art. 9 comma 3 del D.L. n. 1/2012.

60. Al riguardo, si ricorda che con la “riforma Bersani” è iniziato un processo di liberalizzazione delle attività professionali che ha riguardato anche le attività notarili e che si è concluso con l’entrata in vigore del decreto legge n. 1/2012. Sul punto, si può richiamare quanto affermato dalla Corte di Cassazione nelle proprie recenti sentenze, secondo cui *“l’inserimento dell’attività notarile nel quadro dei servizi professionali ai quali si applica la disciplina della concorrenza è stato confermato dalla successiva evoluzione normativa, in particolare dal D.L. n. 1/2012”* (enfasi aggiunta) che ha completato il quadro avviato con la “riforma Bersani”. Più precisamente, *“... l’abrogazione della obbligatorietà di tariffe fisse o minime riguarda la generalità delle professioni, senza eccezione alcuna; né la portata riformatrice del precedente assetto - orientata alla tutela della concorrenza e ad offrire all’utente “una più ampia possibilità di scelta tra le diverse offerte, maggiormente differenziate tra loro, sia per i costi che per le modalità di determinazione dei compensi” (Corte cost., sentenza n. 443 del 2007) - può essere ridimensionata ... in ragione delle specificità dell’attività notarile”*.

61. In quest’ottica va valutata l’applicabilità dell’art. 147 della L.N., in merito alla quale la Corte di Cassazione ha chiaramente affermato che *“l’inderogabilità della tariffa dei notai non [è] stata ripristinata ad opera del Decreto Legislativo. n. 249 del 2006, art. 30”* che avrebbe novellato il citato art. 147 disponendo la punibilità del notaio che fa *“illecita concorrenza ad altro notaio, con riduzioni di onorari ...”*³⁶. In particolare, secondo la Corte, la “riforma Bersani”, *“avendo una valenza di sistema e di riforma economico-sociale, con l’esplicito obiettivo di assoggettare tutte le professioni ai principi di tutela della concorrenza, prevale sulle anteriori discipline di settore”*, compreso il Decreto Legislativo. n. 249/2006³⁷.

Pertanto, per effetto della disciplina introdotta dalla “riforma Bersani”, l’art. 147 della L.N. non può essere invocato per confermare la permanenza in capo al CNV di un potere/dovere di vigilanza sui comportamenti di prezzo dei notai. Di conseguenza, il notaio *“quand’anche sistematicamente, offra la propria prestazione ad onorari e compensi più contenuti rispetto a quelli*

³⁶ Vedi anche il punto 18 del presente provvedimento.

³⁷ In particolare, secondo quanto affermato dalla Cassazione, *“deve escludersi che [il D.Lgs. n. 249/2006 che avrebbe novellato l’art. 147 della L.N.] sia posteriore alla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 [legge Bersani]”, in quanto l’anteriorità o la posteriorità di una legge rispetto alle altre ai fini dell’abrogazione attiva o passiva va stabilita in base alla promulgazione.*

derivanti dall'applicazione della tariffa notarile, non pone in essere, per ciò solo, un comportamento di illecita concorrenza, essendone venuta meno la rilevanza sul piano disciplinare della relativa condotta”³⁸.

62. Va anche rigettata la difesa della Parte secondo cui la sentenza della Corte di Cassazione n. 3715/2013 sarebbe inutilizzabile “*per sindacare ‘ora per allora’ la legittimità degli atti controversi*”.

Al riguardo, si rileva che in tale sentenza la Corte ha precisato di avere “*rivisitato*” il proprio orientamento “*alla luce della sopravvenuta evoluzione normativa costituita dal D.L. n. 223 del 2006, art. 2 ... nella cui vigenza è stata posta in essere la condotta*” oggetto di valutazione in tale sentenza³⁹. Vero è che la Cassazione ha riconosciuto “*la piena efficacia delle disposizioni legislative o regolamentari prevedenti la fissazione delle tariffe obbligatorie fisse*” ma ciò solo con riferimento a “*fatti compiuti anteriamente all’entrata in vigore del Decreto Legislativo. n. 223 del 2006 art. 2*” (enfasi aggiunta). Va infine ricordato che in merito all’applicabilità della “*riforma Bersani*” anche alla professione notarile l’Autorità si è più volte espressa sia nella propria Indagine Conoscitiva IC34, sia in diverse segnalazioni.

63. Se deve altresì sottolineare che con la segnalazione n. AS988 inviata al Parlamento il 2 ottobre 2012⁴⁰ - richiamata dal CNV a sostegno della propria tesi difensiva - l’Autorità ha chiesto, in particolare, l’abrogazione espressa del riferimento, contenuto nell’art. 147, comma 1, lettera c, ai “*...compensi richiesti per le proprie prestazioni e ciò a fronte della liberalizzazione dell’esercizio dell’attività professionale e della determinazione delle relative tariffe, intervenuta a partire dal d.l. n. 223/06 e da ultimo ribadita nel d.l. n. 1/2012*” trattandosi di una formulazione che si prestava a interpretazioni e usi strumentali.

64. Va infine rigettato quanto sostenuto dal CNV, che “*al tempo dell’adozione degli atti oggetto del presente procedimento, era in vigore il D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, il quale, dopo avere individuato, quale criterio fondamentale e determinante del compenso della prestazione professionale, la sua adeguatezza all’importanza dell’opera [art. 9, comma 3] aveva sancito che l’inottemperanza di quanto disposto nel ridetto comma 3 dell’art. 9 costituisse illecito*

³⁸ Cfr. Cass. Civ. Sez. II, Sent. n. 3715 e Sent. n. 9358, citate.

³⁹ Infatti, il comportamento oggetto di valutazione della citata sentenza, relativo alla mancata osservanza della tariffa notarile, era stato posto in essere nel corso del 2010.

⁴⁰ Boll. n. 38/12.

disciplinare”⁴¹.

65. Al riguardo, si rileva che tale disposizione non prevede che i compensi dei notai siano da ritenersi adeguati solo se conformi alle tariffe previgenti, né tanto meno autorizza i Consigli notarili a procedere disciplinarmente nei confronti dei notai che dovessero praticare prezzi inferiori a quelli previsti dalle tariffe ministeriali. Infatti, il riferimento all’adeguatezza contenuto nel comma 3 dell’art. 9 del D.L. n. 1/12 non elimina la possibilità di un comportamento concorrenziale da parte dei professionisti e da parte dei Consigli notarili, giacché non impone tariffe o prezzi per le prestazioni professionali, ma stabilisce un generico criterio di rispondenza del compenso alla qualità e alla quantità del lavoro svolto.

66. In particolare, il parametro dell’adeguatezza previsto dal comma 3 dell’art. 9 non può giustificare la reintroduzione di fatto delle tariffe da parte del CNV e l’esercizio del potere disciplinare nei confronti dei notai che si discostino da valori medi determinati sulla base delle stesse, come emerge chiaramente da una lettura sistematica dell’art. 9 del D.L. n. 1/12, il quale al primo comma dispone che “[siano] *abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico*” e al quarto comma abroga “*le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1*”. Interpretando sistematicamente i commi 1, 3 e 4 dell’art. 9 del D.L. n. 1/12 non è possibile giungere alla conclusione del CNV, in base alla quale sarebbero da ritenersi adeguati i compensi in linea con i previgenti parametri tariffari.

67. Alla luce di quanto sopra riportato, si deve ritenere che le condotte adottate dal CNV non abbiano una copertura normativa, ma siano il risultato di una scelta autonoma del Consiglio stesso.

d) La restrizione della concorrenza

68. La circolare del 30 gennaio 2012 e la delibera del 9 febbraio 2012 sono finalizzate ad introdurre misure volte a limitare, nel distretto notarile di Verona, l’adozione da parte dei singoli notai di politiche di prezzo indipendenti, anche nel periodo successivo all’entrata in vigore del D.L. n. 1/12, che ha abrogato le tariffe professionali, comprese quelle dei notai.

⁴¹ Cfr. memoria del 2 maggio 2013, pag. 2.

69. Ciò risulta chiaramente dal tenore della circolare, laddove il Consiglio appare chiaramente preoccupato dall' *“ideologia liberista che propone la destrutturazione dell'ordinamento”* e convinto che *“Noi notai ... non possiamo fingere di essere compatibili con la visione liberista e di non esserne pesantemente intaccati”*.

Alle aspre considerazioni circa la liberalizzazione disposta dal D.L. n. 1/12, si accompagna la proposta di *“un'interpretazione adeguatamente difensiva ed emergenziale delle norme che regolano l'attività del notaio”*. Secondo il Consiglio, in particolare, i notai che praticano riduzioni di prezzo si renderebbero colpevoli di *“illecita concorrenza”* e sarebbero pertanto passibili di sanzioni disciplinari, sulla base dell'assunto che l'art. 147 continui a mantenere piena efficacia [*“la misura del compenso ... deve essere adeguata all'importanza dell'opera”*; *“la previsione dell'art. 147 della L.n., ove è sanzionata l'illecita concorrenza mediante riduzione di onorari, diritti o compensi, conserva in ogni caso tutto il suo vigore”*]. In altri termini, il CNV, al fine di dare un contenuto al concetto di *“adeguatezza del compenso”*, suggerisce di utilizzare, come parametro di riferimento nell'individuazione delle politiche di prezzo dei notai, l'abrogato sistema di tariffe ministeriali, confermando la possibilità di misure disciplinari nei confronti di coloro che se ne discostano troppo, vale a dire di coloro che praticano prezzi ritenuti *“anomali”*.

70. Nello stesso senso depone la delibera del 9 febbraio 2012, con la quale il CNV decide di chiedere ai notai del Collegio le informazioni necessarie ad effettuare il monitoraggio di eventuali *“anomalie”* nei comportamenti di prezzo. In particolare, il Consiglio *“preso atto dell'uniformità di vedute in materia da parte di questo Consiglio, nonché dell'unanime volontà di scoraggiare e reprimere gli eventuali comportamenti di scorretta concorrenza tra colleghi a seguito della soppressione della Tariffa”* delibera di richiedere gli estratti repertoriali dei precedenti sei mesi, nonché le dichiarazioni IVA relative al triennio 2008-2010, con l'obiettivo poi di procedere ad incontri individuali nel corso dei quali i notai devono giustificare le *“anomalie ivi rilevate”*. Con la delibera, pertanto, il Consiglio decide di ricorrere agli strumenti offerti dal potere/dovere di intervento deontologico al fine di reprimere episodi di *“illecita concorrenza”* consistenti nella richiesta di compensi considerati *“anomali”* al fine, in ultima analisi, di limitare il perseguimento di autonome strategie di prezzo.

71. Le misure decise con la delibera del 9 febbraio 2012 vengono, poi, effettivamente attuate dal Consiglio, come attestano le lettere di metà febbraio 2012, inviate ai notai del Collegio, con cui viene richiesta e sollecitata la documentazione relativa alle dichiarazioni IVA, ecc..

72. A dimostrazione della perdurante intenzione del CNV di mantenere un controllo sulle politiche di prezzo dei notai del distretto di Verona, nonostante gli interventi di liberalizzazione del 2006 e del 2012, depone la circostanza che sono state mantenute sul sito del Consiglio stesso le tabelle esemplificative dei costi delle compravendite immobiliari, elaborate tenendo espressamente conto *“della tariffa ministeriale” e “dei criteri di massima deliberati dai Consigli Notarili Distrettuali”*.

73. In definitiva, l'insieme delle iniziative poste in essere dal Consiglio - che si sono concretizzate nell'attuazione di forme di controllo sui prezzi considerati *“anomali”* praticati dai notai, in applicazione, secondo il CNV, del proprio potere/dovere di vigilanza – sono di fatto idonee a limitare la libertà dei notai di individuare autonomamente le proprie strategie tariffarie.

74. Al riguardo, è appena il caso di ricordare che la Corte di Cassazione, nelle citate sentenze, ha sostenuto che, sotto il profilo disciplinare, la rilevanza della condotta del singolo notaio non può essere valutata assegnando alla tariffa o ad altri criteri di massima individuati dai Consigli notarili distrettuali il ruolo di parametro rispetto al quale valutare la congruità del compenso, ai fini della tutela del decoro e del prestigio della professione notarile. In tal modo, infatti, si sostituirebbe *“all'apprezzamento del singolo notaio circa l'importanza dell'opera ed il suo coefficiente di difficoltà una valutazione ex ante di natura generalizzata affidata alla tariffa, con la sostanziale reviviscenza dell'obbligatorietà della stessa”*. Secondo la Corte di Cassazione, in particolare, *“... lasciandosi ai consigli notarili il compito di attivare i propri poteri di monitoraggio, di vigilanza e di indagine sul notaio che richieda compensi più bassi rispetto a quelli medi della categoria, si giungerebbe ad un condizionamento del comportamento economico del professionista sul mercato, incentivandolo, al fine di sottrarsi ad un procedimento disciplinare dall'esito incerto, a continuare ad applicare tariffe imposte, in aperto contrasto, ancora un volta, con la ratio legis”*⁴².

⁴² Si deve peraltro ricordare che secondo il Consiglio di Stato (sez. III, 4 maggio 2010, n. 139/2010) il potere di vigilanza affidato dalla legge ai Consigli notarili distrettuali deve essere esercitato, oltre che nel rispetto dei principi di rilevanza costituzionale, *“secondo equità e ragionevolezza”*. Tale potere *“deve rispondere ad una*

75. Contrariamente a quanto sostenuto dal CNV, la condotta oggetto di valutazione non può essere giustificata dalla necessità di garantire la qualità dei servizi notarili. Infatti, come la Commissione europea ha chiarito *“i prezzi fissi non possono impedire a professionisti senza scrupoli di offrire servizi di qualità scadente”*⁴³. Anche la Corte di Cassazione ha sostenuto che *“la tariffa non è di per sé garanzia della qualità della prestazione, così la deroga alla tariffa con la pattuizione di un compenso più basso rispetto alla stessa non equivale in alcun modo a prestazione scadente”*⁴⁴.

76. Sulla base di quanto illustrato, la natura anticompetitiva dell'intesa esaminata e la sua potenzialità ad incidere in modo sostanziale sulle politiche di prezzo dei notai del Collegio di Verona rende superflue ulteriori analisi in merito ad eventuali effetti sul mercato. Infatti, come ribadito recentemente dal Giudice Amministrativo, *“le intese annoverate nella categoria delle restrizioni della concorrenza “per oggetto”..., alla luce delle regole di concorrenza comunitarie, hanno una potenzialità talmente alta di causare gravi restrizioni della concorrenza che è inutile, ai fini dell'applicazione dell'art. 81 del Trattato CE, dimostrare l'esistenza di specifici effetti sul mercato”*⁴⁵.

77. In conclusione, la condotta posta in essere dal CNV, che si è concretizzata a) nell'invio ai notai del Collegio di Verona della circolare del 10 gennaio 2012, nella delibera del 9 febbraio 2012 con cui ha deciso le misure di monitoraggio dei compensi percepiti dai negli anni 2008-2010, b) nell'invio delle due lettere di metà febbraio 2012 con cui ha richiesto informazioni idonee a verificare l'esistenza di eventuali “anomalie” di prezzo, c) nel mantenimento delle tabelle relative ai compensi sul proprio sito *internet*, fanno parte di un'unica strategia che appare finalizzata ad indurre i notai di Verona a limitare le proprie politiche di prezzo. Tale condotta appare qualificabile come un'unica intesa volta a limitare il comportamento economico dei notai del Collegio di Verona, in violazione dell'art. 2, comma 2, della legge n. 287/90.

logica di assoluto rigore che non sia basata su automatismi ma su controlli personali e motivati, in relazione a situazioni patologiche e distorte dell'attività professionale”. Secondo il Consiglio di Stato, inoltre, una richiesta di documentazione appare irragionevole là dove si basa “su considerazioni meramente presuntive, che prescindono da accertamenti concreti, da lagnanze dei clienti o da altri elementi oggettivi”. Il potere di vigilanza, quindi, così come previsto dalla legge notarile, si configura come “un'attività mirata ad un controllo non ‘a tappeto’ ed indiscriminato ma teso alla verifica di situazioni peculiari, con rispetto in ogni caso alla riservatezza del notaio”.

⁴³ Così la citata Comunicazione della Commissione.

⁴⁴ Cfr. Cass. Civ. Sez. II, Sent. n. 3715, citata,

⁴⁵ Così, da ultimo, Tar Lazio, del 29 marzo 2012, n. 3029, Spedizionieri.

e) Consistenza dell'intesa

78. Il CNV è, per legge, l'unica associazione rappresentativa dei notai appartenenti al distretto notarile di Verona; ad essa sono conferiti significativi poteri, quali quello di vigilare sulla condotta dei notai e dei praticanti, emettere pareri su materie attinenti il notariato, nonché svolgere attività di indagine finalizzata ad assicurare il rispetto dei principi e delle norme di deontologia professionale. Sulla base di ciò, si ritiene che l'attività del CNV sia stata idonea ad influenzare la condotta di tutti i notai del distretto di Verona in relazione alla fornitura dei servizi notarili.

79. In ogni caso, trattandosi di una fattispecie avente ad oggetto la fissazione orizzontale di prezzi, essa risulta idonea a produrre effetti negativi sul mercato, a prescindere da ogni analisi sulla consistenza dell'intesa.

f) Gravità e durata

80. L'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 prevede che l'Autorità, nei casi di infrazioni gravi, disponga l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato realizzato da ciascuna impresa nell'ultimo esercizio, considerate la gravità e la durata dell'infrazione.

81. Secondo la prassi dell'Autorità e conformemente all'orientamento comunitario, la valutazione della gravità di un'infrazione contestata deve essere svolta tenendo conto di una pluralità di elementi, tra i quali la natura dei comportamenti contestati ed il contesto nel quale i comportamenti sono stati attuati.

82. Quanto alla natura dell'intesa in esame, si osserva come la stessa appaia grave, posto che essa ha ad oggetto limitazioni dei comportamenti economici di professionisti indipendenti mediante il divieto di utilizzare una delle leve concorrenziali più importanti, come il prezzo dei servizi offerti.

83. Con riferimento alla durata dell'intesa, questa ha avuto inizio il 30 gennaio 2012 e risulta conclusa il 18 marzo 2013 (cfr. par. 31).⁴⁶

⁴⁶ Cfr. doc. 23.

g) Quantificazione della sanzione

84. Una volta accertate la gravità e la durata dell'infrazione posta in essere dal CNV, ai fini dell'individuazione dei criteri di quantificazione della sanzione, occorre tenere presente la Comunicazione della Commissione 2006/C 210/02 "*Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, par. 2, lettera a), del regolamento CE n. 1/2003*" (di seguito anche Comunicazione).

85. Al fine di quantificare la sanzione, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 689/1981, come richiamato dall'articolo 31 della legge n. 287/90, devono inoltre essere considerati la gravità della violazione, le condizioni economiche, il comportamento delle imprese coinvolte e le eventuali iniziative volte a eliminare o attenuare le conseguenze delle violazioni.

86. In considerazione degli Orientamenti contenuti nella citata Comunicazione della Commissione per il calcolo delle ammende, posto che l'intesa è stata realizzata da un Ordine professionale locale, per calcolare l'importo base della sanzione si è preso a riferimento il valore relativo alla tassa collegiale versata dai notai del distretto di Verona per l'anno 2012 che rappresenta il contributo associativo dovuto dai notai del distretto per le attività notarili. Pertanto, il fatturato rilevante corrisponde a 196.617,59 euro⁴⁷.

87. Ai fini della determinazione dell'importo base della sanzione, al valore sopra indicato deve essere applicata una percentuale individuata in funzione della gravità della violazione.

88. Nel caso di specie, nel richiamare le considerazioni già svolte in merito alla gravità della violazione, occorre tener conto del fatto che l'infrazione in esame, come in precedenza descritto, si connota come una violazione grave della disciplina *antitrust*, in quanto costituisce un'intesa volta limitare i comportamenti di prezzo dei notai del distretto di Verona.

89. Pertanto, la percentuale del valore sopra citato, in ragione della gravità della violazione, è fissata nella misura del 7% del fatturato rilevante.

90. Il valore così determinato, corrispondente a 13.763 euro, deve essere moltiplicato, al fine del calcolo dell'importo base, per la durata dell'infrazione. Come sopra più specificamente chiarito, la durata dell'infrazione va collocata tra il 30 gennaio 2012 e il 18 marzo 2013. Pertanto, coerentemente ai criteri

⁴⁷ Cfr. doc. 33.

previsti dalla Comunicazione della Commissione, al fine del calcolo della sanzione, verrà considerato un periodo corrispondente a 1 anno e 6 mesi⁴⁸.

91. L'importo della sanzione è quantificato, pertanto, nella misura di 20.645 euro⁴⁹.

92. Non si riscontrano circostanze aggravanti né circostanze attenuanti al fine dell'adeguamento dell'importo sopra indicato, come previsto negli orientamenti contenuti nella citata Comunicazione della Commissione.

93. In considerazione di quanto sopra illustrato, l'importo della sanzione è pari a 20.645 euro. Tuttavia, tale valore è al di sopra del limite edittale (10% del fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio dall'impresa parte del procedimento) previsto dall'articolo 15 della legge n. 287/90.

94. Pertanto, l'importo della sanzione applicata al CNV è ridotto al valore del limite edittale pari a 20.445 € (ventimilaquattrocentoquarantacinque euro).

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

a) che il Consiglio Notarile di Verona ha posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90, consistente nell'invio ai notai del distretto della circolare del 30 gennaio 2012, nella delibera del 9 febbraio 2012, nel successivo invio delle due lettere del 13 e 20 febbraio 2012, nonché nel mantenimento sul proprio sito *internet* di un tariffario, finalizzata a limitare l'adozione di politiche di prezzo indipendenti da parte dei notai del distretto di Verona;

b) che il Consiglio Notarile di Verona si astenga in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell'infrazione accertata;

c) che, in ragione di quanto indicato in motivazione, venga applicata al Consiglio Notarile di Verona la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di 20.445 € (ventimilaquattrocentoquarantacinque euro).

⁴⁸ Cfr. Orientamenti per il calcolo delle ammende 2006/C 210/02, punto 24.

⁴⁹ Cfr. Orientamenti, punto 24.

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera c) deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane, ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Degli avvenuti pagamenti deve essere data immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'articolo 26 della medesima legge, le imprese che si trovano in condizioni economiche disagiate possono richiedere il pagamento rateale della sanzione.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella